



COMUNE DI GENOVA

117 14 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE TERRITORIO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2020-242 DATA 22/10/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL' IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. CHIUSURA STRADE

22/10/2020	Il Sindaco
	[Marco Bucci]



COMUNE DI GENOVA

117 14 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE TERRITORIO
Schema Provvedimento N. 2020-POS-367 del 22/10/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL' IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. CHIUSURA STRADE

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- Il D. Lgs. N. 1/2018: "Codice della Protezione Civile", ed in particolare l'art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il D.L. 16/5/2020 n. 33, art.1, secondo il quale, a partire dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della mobilità all'interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 25/03/2020 n. 25;
- l'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35) a mente del quale, fra le diverse misure, può essere introdotta quella della "chiusura al pubblico di strade urbane"
- l'art.1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- l'art. 1 c. 2-*bis* del DPCM 13 ottobre 2020, introdotto dall'art. 1 c. 1 lett. a) del DPCM 18 ottobre 2020 che consente al Sindaco di disporre la chiusura al pubblico dopo le ore 21.00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento.

- La circolare del Ministero dell'interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 20.10.2020 nella quale introduce delle note esplicative in merito al conferimento ai sindaci del potere di chiusura delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, introdotto dal DPCM 18 ottobre 2020;

CONSIDERATO:

- Il costante aumento dei contagi da Covid-19 in tutto il territorio comunale;
- che nei sottoelencati ambiti urbani, perimetrati territorialmente dalle seguenti vie e piazze, anch'esse ricomprese nel divieto (fatta eccezione per quelle espressamente indicate come escluse), si determinano fenomeni di addensamento:

Certosa:

Via Benedetto Brin (compresa), Viale Michelangelo Buonarroti (inizio compreso), Via Virgilio (compresa), via Ludovico Ariosto (compresa), via Aulo Persio (compresa), via S. Bartolomeo della Certosa (compresa), via Ausonio Vedovi (compresa), via Mansueto (compresa), p.le Palli (compresa), via Sergio Piombelli (compresa fino a intersezione con p.le Palli), via Teresio Mario Canepari (compresa), p.le Emilio Guerra (compresa), via Rossini (compresa), via Gastone Pisoni (compresa), via Faliero Vezzani (compresa fino altezza via Pierino Negrotto Cambiaso), piazza Durazzo Pallavicini (compresa), via Celesia (compresa), via Teresa Durazzo Pallavicini (compresa), Giardini Guerra (compresa), via Germano Jori (compresa), p.za Petrella (compresa), via Certosa (compresa), via Gaz (compresa), via Garello (compresa), via Piombino per ritorno a Brin (compresa).

Centro Storico:

ZONA 1 via Gramsci via Alpini d'Italia via Fanti d'Italia via Andrea Doria piazza Acquaverde via Balbi piazza della Nunziata via Cairoli via San siro via della Maddalena via dei Macelli di Soziglia via degli Orefici via Banchi via Ponte Reale piazza Caricamento, (tutte escluse)

ZONA 2 via Turati (esclusa), via S. Lorenzo (esclusa), salita Pollaiuoli (compresa), Piazza Ferreto (compresa), via S. Donato (compresa), stradone S. Agostino (escluso), piazza Sarzano (esclusa), via Santa Croce (compresa), piazza S. Giacomo Marina (compresa), via delle Grazie (compresa), piazza S. Giorgio (compresa), via Turati (esclusa)

Sampierdarena:

P.za Masnata (compresa), Via Tavani (compresa), Via Spataro (compresa), Via Pacinotti (compresa), Via Sampierdarena (compresa), Via P. Chiesa da V.Sampierdarena a Via Fiamme Gialle (compresa), Via Fiamme Gialle da V.P. Chiesa a V. di Francia (compresa), Via di Francia (compresa), fra Via F. Gialle e Via Dottesio (compresa), Via Dottesio (compresa), Via Pedemonte (compresa), Via Cantore da Piazza Montano a Via Pedemonte (compresa), Via Rolando (chiude il perimetro sino a P.za Masnata) (compresa).

- Che nelle aree sopra delimitate si vengono a creare occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;
- Che nelle aree sopraelencate possono, pertanto, verificarsi con maggiore probabilità contagi epidemiologici da Covid-19

RITENUTO

- Che per attenuare la costante diffusione epidemiologica in corso occorre adottare un provvedimento contingibile ed urgente che interdica al pubblico l'accesso nelle aree come sopra descritte e delimitate dopo le ore 21.00 e fino alle ore 06.00 del giorno successivo;
- Che, al fine di tutelare la salute pubblica, l'accesso in dette aree è da consentire solamente ai cittadini previo giustificato motivo e per recarsi nelle proprie abitazioni private, nonché per recarsi presso gli esercizi commerciali legittimamente aperti;
- Che per le ragioni su esposte, sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla permanenza dell'attualità delle esigenze di contenimento del contagio epidemiologico a tutela della salute pubblica;

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento, avendo come finalità la tutela della salute pubblica, è adottato ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/2000 e che, pertanto, il Sindaco procede come Autorità sanitaria locale
- sentito il Segretario Generale;

ai fini precauzionali, a tutela dell'igiene e sanità pubblica

ORDINA

- A partire dal giorno 22.10.2020 e fino al giorno 13.11.2020, dalle ore 21.00 fino alle ore 06.00 del giorno successivo è disposta la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, nei sotto elencati centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, perimetrati territorialmente dalle seguenti vie e piazze, anch'esse ricomprese nel divieto (fatta eccezione per quelle espressamente indicate come escluse), come meglio definite negli allegati grafici del presente provvedimento:

Certosa:

Via Benedetto Brin (compresa), Viale Michelangelo Buonarroti (inizio compreso), Via Virgilio (compresa), via Ludovico Ariosto (compresa), via Aulo Persio (compresa), via S. Bartolomeo della Certosa (compresa), via Ausonio Vedovi (compresa), via Mansueto (compresa), p.le Palli (compresa), via Sergio Piombelli (compresa fino a intersezione con p.le Palli), via Teresio Mario Canepari (compresa), p.le Emilio Guerra (compresa), via Rossini (compresa), via Gastone Pisoni (compresa), via Faliero Vezzani (compresa fino altezza via Pierino Negrotto Cambiaso), piazza Durazzo Pallavicini (compresa), via Celesia (compresa), via Teresa Durazzo Pallavicini (compresa), Giardini Guerra (compresa), via Germano Jori (compresa), p.za Petrella (compresa), via Certosa (compresa), via Gaz (compresa), via Garello (compresa), via Piombino per ritorno a Brin (compresa).

Centro Storico:

ZONA 1: via Gramsci via Alpini d'Italia via Fanti d'Italia via Andrea Doria piazza Acquaverde via Balbi piazza della Nunziata via Cairoli via San siro via della Maddalena via dei Macelli di Soziglia via degli Orefici via Banchi via Ponte Reale piazza Caricamento, (tutte escluse)

ZONA 2: via Turati (esclusa), via S. Lorenzo (esclusa), salita Pollaiuoli (compresa), Piazza Ferreto (compresa), via S. Donato (compresa), stradone S. Agostino (escluso), piazza Sarzano (esclusa), via Santa Croce (compresa),

piazza S. Giacomo Marina (compresa), via delle Grazie (compresa), piazza S. Giorgio (compresa), via Turati (esclusa)

Sampierdarena:

P.za Masnata (compresa), Via Tavani (compresa), Via Spataro (compresa), Via Pacinotti (compresa), Via Sampierdarena (compresa), Via P. Chiesa da V.Sampierdarena a Via Fiamme Gialle (compresa), Via Fiamme Gialle da V.P. Chiesa a V. di Francia (compresa), Via di Francia (compresa), fra Via F. Gialle e Via Dottesio (compresa), Via Dottesio (compresa), Via Pedemonte (compresa), Via Cantore da Piazza Montano a Via Pedemonte (compresa), Via Rolando (chiude il perimetro sino a P.za Masnata) (compresa).

- Come prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot. Civ. recante ad oggetto "*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", l'attuazione di tale intervento richiede la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto, anche nel più generale quadro delle funzioni attribuite ai Prefetti dall'articolo 4, comma 9, del DL n.19 del 2020 e, da ultimo, dall'articolo 11 del d.P.C.M. 13 ottobre 2020, da esplicitare in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e La Sicurezza Pubblica, eventualmente esteso anche alla presenza dei responsabili delle strutture sanitarie territoriali.

MANDA

- Alla Direzione Governo dei Territori per quanto di competenza;
- Alla Direzione Gabinetto del Sindaco affinché la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di comunicazione;
- Ai Municipi per l'affissione nelle proprie sedi del testo della presente;
- A tutte le civiche Direzioni per la divulgazione;
- alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Polizia Locale, alla Regione Liguria e alla Città Metropolitana, per quanto di rispettiva competenza.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune e venga affissa nelle sedi dei Municipi.

La presente Ordinanza Sindacale sostituisce la n° 241 del 21/10/2020 .

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco
Marco Bucci



Centro Storico zona 2



